



Vedi ORD. 22/89



*Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Ufficio Circondariale Marittimo
Guardia Costiera
Terracina*

ORDINANZA N. 20/99

Il Capo del Circondario Marittimo di Terracina e Comandante del porto omonimo

CONSIDERATO: che lungo le sponde dei Canali Sisto, Portatore, Canneto e S. Anastasia sono presenti vari punti d'approdo per unità da diporto;

CONSIDERATO: che l'imboccatura degli stessi non è in alcun modo segnalata e, pertanto, risulta non agevole la sua individuazione e, conseguenzialmente non sicure le operazioni di atterraggio da parte di unità navali durante le ore notturne;

VISTA: la nota n. 4/01232 in data 24.3.1998 con la quale il Comando Zona Fari del Basso Tirreno, interessato dall'Autorità Marittima, ha indicato le caratteristiche dei segnalamenti luminosi da installare all'imboccatura dei predetti canali;

CONSIDERATO: che il competente Assessorato Regionale non ha fornito alcun riscontro nè intrapreso iniziative finalizzate alla realizzazione di quanto richiesto con la nota di questo Ufficio n. 9233 del 20.10.1998 inerente la installazione dei già citati segnalamenti luminosi;

RITENUTO: necessario, pertanto, adottare specifiche misure atte a garantire, durante le ore notturne, la sicurezza della navigazione all'imboccatura dei Canali Sisto, Portatore, Canneto e S. Anastasia;

VISTA: la circolare n. 100 del 23.09.1994 emanata dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

VISTI: gli artt. 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione-parte marittima;

ORDINA

ART. 1: Dall'orario del sorgere all'orario del tramonto del sole, come rilevabili dalle "Effemeridi Nautiche" edite dall'Istituto Idrografico della Marina, è vietata l'entrata/uscita di qualsiasi unità navale dai fiumi Sisto, Portatore, Canneto e S. Anastasia.

ART. 2: Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

ART.3:

I contravventori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti a norma degli artt. 1174 comma 1° e 1231 del Codice della Navigazione, e saranno ritenuti responsabili anche civilmente dei danni arrecati a cose e/o persone per l'inosservanza del presente atto ordinatorio;

Terracina, li **26 APR. 1999**

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
T.V. (CP) Giuseppe RUSSO

